



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 28 della seduta del 17/02/2017

Oggetto: Procedure di aggiudicazione di contratti di appalto e concessione - Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici - Periodo transitorio - Art. 216, comma 12, D.Lgs. 50/2016.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma) _____

Il Segretario Generale
Dott. Enzo Antonio Spicella
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Es. Eugenia Montilla

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente		X
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

_____ timbro e firma
IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 77, comma 1, d.lgs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti pubblici) nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto o di concessione, quando siano basate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche compete ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
- l'art. 77, comma 3, del citato decreto dispone, inoltre, che in caso di appalti di importo superiore alla soglia stabilita dal precedente art. 35, i componenti delle commissioni giudicatrici sono scelti tra gli esperti iscritti nell'apposito Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito ANAC) mentre in caso di appalti di importo inferiore o per quelli che non presentino particolare complessità, la stazione appaltante potrà ricorrere alla nomina di proprio personale, purché nel rispetto del principio di rotazione;
- l'ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, ha approvato le linee guida nelle quali sono considerate di non particolare complessità le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 50/2016, e quelle che prevedono l'attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri on/off (ossia: a un determinato elemento corrisponde un punteggio prestabilito, dovendo altrimenti attribuirsi un punteggio pari a zero, senza margini di discrezionalità), sulla base delle formule indicate nella documentazione di gara;

PRESO ATTO che:

- con la richiamata delibera l'ANAC ha inoltre approvato le linee guida concernenti i criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale;
- entro sei mesi dalla pubblicazione delle linee guida sulla Gazzetta Ufficiale sarà adottato il Regolamento di cui al paragrafo 1.2 e, pubblicato quest'ultimo, all'acquisizione delle richieste di iscrizione all'Albo degli esperti;
- entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento l'ANAC provvederà a dichiarare l'operatività dell'Albo e il superamento del periodo transitorio di cui all'art. 216, comma 12, del codice.

CONSIDERATO che l'art. 216, comma 12, del citato d.lgs. 50/2016 prevede che sino all'intervenuta disciplina in materia di iscrizione all'Albo, alla nomina della commissione giudicatrice continuerà a provvedere l'organo della stazione appaltante deputato alla scelta dell'affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza predeterminate.

PRESO ATTO che, nell'ambito delle funzioni di coordinamento dei dipartimenti regionali previste dall'art. 8 l.r. 31/2002, il Segretariato Generale propone alla Giunta Regionale l'adozione di apposito atto di indirizzo finalizzato ad assicurare uniformità e omogeneità da parte delle articolazioni amministrative della Regione che svolgono funzioni di stazione appaltante, nonché della Stazione Unica Appaltante regionale, nell'applicazione dei principi di indeterminatezza del nominativo dei commissari di gara prima della presentazione delle offerte e di rotazione degli incarichi individuati nelle linee guida ANAC.

RITENUTO, di conseguenza, che

- sia necessario individuare i criteri generali di nomina delle commissioni giudicatrici, specificamente dedicati secondo la natura (sopra soglia, sotto soglia o di non particolare complessità) delle procedure di affidamento di contratti pubblici di appalto e concessione;
- tali criteri debbano essere ispirati ai principi di imparzialità, qualità degli affidamenti e prevenzione della corruzione, contemperando gli stessi con le esigenze di contenimento dei tempi e dei costi per le procedure di minor rilevanza (sotto soglia e di non particolare complessità) che sono imposte dal principio di efficienza dell'azione amministrativa;
- l'utilizzo da parte dei dipartimenti regionali e delle altre articolazioni amministrative della Regione nelle funzioni di stazione appaltante degli elenchi di esperti per la composizione

delle commissioni giudicatrici già esistenti presso la Stazione Unica Appaltante costituisce idoneo strumento per assicurare il rispetto dei principi di indeterminatezza del nominativo dei commissari di gara prima della presentazione delle offerte e di rotazione degli incarichi, da effettuarsi comunque attraverso sorteggio.

PRECISATO che, durante il periodo transitorio e fino all'operatività dell'Albo nazionale, i criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici fissati con il presente atto di indirizzo devono essere applicati nelle seguenti ipotesi:

- procedure di affidamento da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 d.lgs. 50/2016;
- procedure di affidamento da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35, o per quelli che non presentano particolare complessità.

RILEVATO che i criteri delineati non trovano applicazione alle procedure da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso (non previste dall'art. 77, comma 1, d.lgs. 50/2016), nonché alle attività direttamente esposte alla concorrenza (escluse dall'art. 8 d.lgs. 50/2016).

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata redatta d'intesa con la Stazione Unica Appaltante.

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi,

DELIBERA

1. DI DARE INDIRIZZO, ai sensi dell'art. 216, comma 12, d.lgs. 50/2016 e fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo nazionale, che alla nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento soggette all'applicazione del d.lgs. 50/2016 i dipartimenti regionali e le altre articolazioni amministrative della Regione che in base alla normativa vigente svolgano le funzioni di stazione appaltante, ivi compresa la Stazione Unica Appaltante regionale, provvedano secondo i seguenti criteri:

- a. al fine consentire il rispetto dei principi di indeterminatezza del nominativo e di rotazione nelle nomine, le commissioni giudicatrici devono essere costituite utilizzando gli elenchi di esperti esistenti presso la Stazione Unica Appaltante e la individuazione dei commissari effettuata comunque mediante sorteggio;
- b. per le gare **sopra soglia** comunitaria basate sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:

Relativamente alla composizione della commissione:

- la commissione è composta da un numero dispari di componenti, per un massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, assicurando comunque la rotazione nelle nomine;
- il sorteggio deve comunque avvenire tra un numero di soggetti doppio rispetto a quello dei commissari da individuare; qualora non sia possibile garantire tale rapporto rispettando il principio di rotazione, il sorteggio deve avvenire tra tutti gli iscritti agli elenchi di esperti esistenti presso la Stazione Unica Appaltante;
- il numero dei componenti è determinato tenendo conto della complessità e del valore economico dell'appalto;
- il presidente della commissione di gara è individuato tra i dirigenti dell'amministrazione regionale;
- le principali attività della commissione, elencate di seguito a titolo meramente indicativo e non esaustivo, consistono nella valutazione della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti ai fini dell'ammissibilità degli stessi alle successive fasi di gara, nella valutazione delle offerte tecniche ed economiche ed in ogni attività e sub procedimento occorrente onde addivenire all'aggiudicazione provvisoria o alla proposta di aggiudicazione;
- al fine di garantire una maggiore celerità alle attività di gara, alla commissione può essere demandato anche solo il procedimento di valutazione delle offerte, affidando ad apposito seggio di gara presieduto dal Responsabile della procedura di gara la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi;
- la stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti a carico della commissione, purché questi siano indicati nella documentazione di gara e non rientrino tra i compiti di amministrazione attiva, che competono alla stazione medesima. Tra i compiti ulteriori attribuibili alla commissione è da ricomprendere l'ausilio al R.U.P. nella valutazione della congruità delle offerte tecniche;
- I componenti delle commissioni si obbligano a fornire, anche successivamente allo scadere dell'incarico, alla stazione appaltante, gli elementi di difesa e di giustificazione delle scelte effettuate dalla Commissione di aggiudicazione nel caso insorgessero controversie in ogni ordine e grado di giudizio;

Relativamente ai requisiti:

- i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo;
- la stazione appaltante si avvale di esperti di aree diverse nelle procedure di appalto misto, nelle gare su più lotti distinti con unica commissione giudicatrice e negli affidamenti particolarmente complessi (es. finanza di progetto);
- nel caso di carenza di professionalità negli elenchi si procederà alla selezione dei commissari attraverso avvisi *ad hoc* rivolti anche a professionisti esterni, selezionati in funzione della specificità della gara e delle competenze professionali possedute;
- per i commissari che siano dipendenti pubblici dovrà essere preventivamente acquisito il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza;
- il soggetto individuato quale componente della commissione può rinunciare all'incarico dopo l'accettazione solo per eccezionali e giustificati motivi.

Relativamente alle cause di incompatibilità:

- le cause di incompatibilità e di astensione sono quelle indicate all'art. 77, commi 4, 5 e 6 d.lgs. 50/2016, per come integrate dall'art. 35 bis d.lgs. 30 marzo 2001 n 165, dall'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché dall'art. 42 d.lgs. 50/2016;
- per ragioni di opportunità ed al fine di assicurare la massima garanzia di trasparenza ed imparzialità è esclusa la partecipazione alla medesima commissione giudicatrice di parenti e affini entro il secondo grado;
- l'inesistenza delle cause di incompatibilità dovrà essere dichiarata dai commissari prima dell'indizione della prima seduta di gara e dovrà persistere per tutta la durata dell'incarico.

Relativamente alla nomina dei commissari:

- i componenti sono nominati con decreto dirigenziale in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Nel provvedimento di nomina è individuato altresì il segretario della commissione, che non assume il ruolo di componente del collegio;
 - i commissari percepiranno oltre al compenso, se dovuto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e soggiorno. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione.
 - ai commissari non spetta alcun compenso se appartenenti all'amministrazione regionale.
- c. per le gare **sotto soglia** comunitaria o di non particolare complessità (ossia procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 50/2016 e quelle che prevedono l'attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri on/off, sulla base delle formule indicate nella documentazione di gara), basate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, dovranno essere osservati ai seguenti criteri:

Relativamente alla composizione:

- la commissione è composta da un numero dispari di componenti, pari a tre, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, assicurando comunque la rotazione nelle nomine;
- i componenti della commissione sono individuati esclusivamente tra dirigenti e dipendenti di categoria D appartenenti all'amministrazione regionale;
- il sorteggio deve comunque avvenire tra un numero di soggetti doppio rispetto a quello dei commissari da individuare; qualora non sia possibile garantire tale rapporto rispettando il principio di rotazione, il sorteggio deve avvenire tra gli iscritti agli elenchi di esperti esistenti presso la Stazione Unica Appaltante che siano dirigenti o dipendenti di categoria D appartenenti all'amministrazione regionale;
- le principali attività della commissione, elencate di seguito a titolo meramente indicativo e non esaustivo, consistono nella valutazione della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti ai fini dell'ammissibilità degli stessi alle successive fasi di gara, nella valutazione delle offerte tecniche ed economiche ed in ogni attività e sub procedimento occorrente onde addivenire all'aggiudicazione provvisoria o alla proposta di aggiudicazione.

Relativamente ai requisiti:

- i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono

svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo;

- il soggetto individuato quale componente della commissione può rinunciare all'incarico dopo l'accettazione solo per eccezionali e giustificati motivi.

Relativamente alle cause di incompatibilità:

- le cause di incompatibilità e di astensione sono quelle indicate all'art. 77, commi 4, 5 e 6 d.lgs. 50/2016 per come integrate dall'art. 35 bis d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dall'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché dall'art. 42 d.lgs. 50/2016;
- per ragioni di opportunità ed al fine di assicurare la massima garanzia di trasparenza ed imparzialità è esclusa la partecipazione alla medesima commissione giudicatrice di parenti e affini entro il secondo grado.
- l'inesistenza delle cause di incompatibilità dovrà essere dichiarata prima dell'indizione della prima seduta di gara e dovrà persistere per tutta la durata dell'incarico.

Relativamente alla nomina dei commissari:

- i componenti sono nominati con decreto dirigenziale in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
- ai commissari non spetta alcun compenso.

2. STABILIRE che:

- nei documenti di gara, in ossequio al principio di trasparenza ed imparzialità, devono essere fornite informazioni dettagliate sulla composizione della commissione, sulle modalità di scelta dei componenti, nonché sulle funzioni e sui compiti della commissione;
- le attività delle commissioni giudicatrici devono essere espletate in tempi congrui, temperando le esigenze di celerità nella conclusione dei procedimenti e qualità degli affidamenti;
- la convocazione ai componenti delle commissioni giudicatrici viene effettuata, ove non sussistano ragioni d'urgenza, con congruo anticipo rispetto alla seduta di gara riservata alla valutazione tecnica.

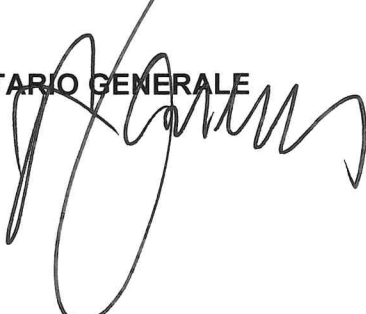
3. STABILIRE altresì che il provvedimento di nomina della commissione dovrà riportare espressamente l'attestazione relativa al rispetto delle condizioni e dei criteri del presente provvedimento;

4. PREVEDERE che resta in facoltà dei dirigenti responsabili della procedura di nominare una commissione di gara anche nelle procedure da aggiudicare mediante il minor prezzo, laddove ricorrano particolari ragioni;

5. DISPORRE che i dipartimenti osservino l'atto di indirizzo per la scelta dei componenti delle commissioni giudicatrici da effettuarsi a decorrere dalla notificazione della presente deliberazione;

6. PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE

